

Sommario 3/2026



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Modifiche 2026 al regime fiscale dei dividendi

4



Tecnologia e risparmio

- Apertura di un sito di commercio elettronico (e-commerce)

10



Banche

- Finanza integrata (embedded finance) al servizio dell'azienda

14



Fisco e amministrazione

- Regime forfetario 2026

16

- Imputazione per trasparenza del reddito Ires ai soci [🔗](#)

19

- Congedi parentali 2026

21

- Limiti al fermo amministrativo sull'auto uso promiscuo [🔗](#)

23

- Attività di sala giochi

25

- Affrancamento agevolato di riserve e fondi in sospensione d'imposta

28

- Estromissione agevolata di immobili strumentali per l'imprenditore individuale

30

- Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci 2026

33



Estero

- Holding lussemburghese nella gestione dei marchi: profili fiscali, operativi e bancari [🔗](#)

35

- Nuova misura Simest per aziende italiane operanti negli Stati Uniti

40

- Nuove soglie Intrastat 2026

42



Gestione del personale

- Esonero contributivo parità di genere [🔗](#)

44



Commerciale e vendite

- Strategie di contenuto e messaggistica per prodotti a ciclo di vita lungo

46



Contributi e agevolazioni

- ZES Unica 2025: bonus aggiuntivo

48

- ZES Unica: credito d'imposta per attrezzature su autocarro

52



Sicurezza e ambiente

- Prevenzione incendi nei bar, ristoranti e attività ricreative

54

- Proteggere il pubblico: strategie di sicurezza per eventi, riunioni e spazi affollati [🔗](#)

56



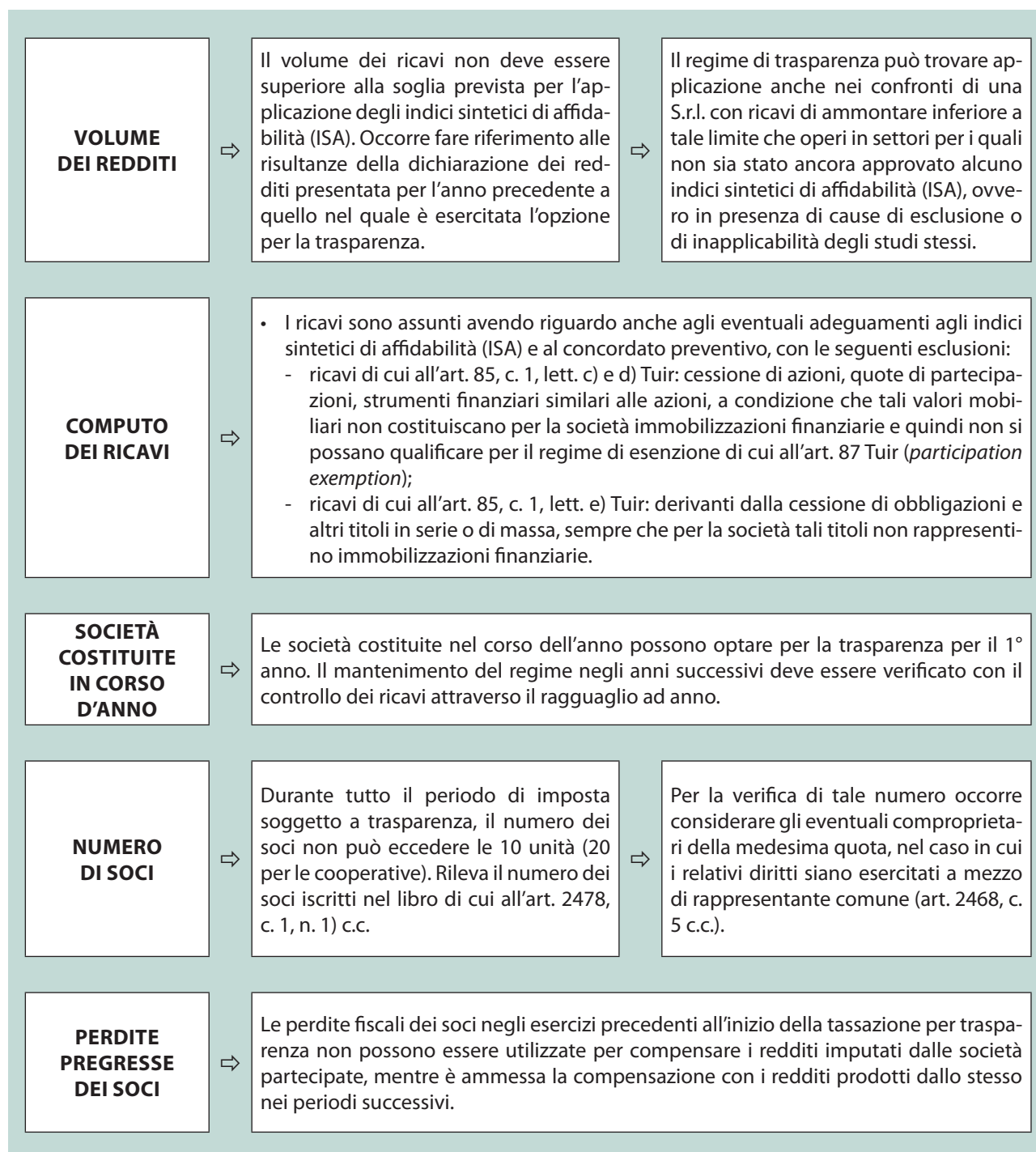
Notizie in breve

59



IMPUTAZIONE PER TRASPARENZA DEL REDDITO IRES AI SOCI

Nel regime di trasparenza fiscale il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva, evitando la doppia imposizione Ires/Irpef tra società e soci. Tale imputazione rileva ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta in cui la società consegue il reddito e concerne utili e perdite in base alle quote spettanti. L'opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata nei termini previsti e permane per l'intero periodo d'opzione, con effetti anche su distribuzioni e partecipazioni successive. La legge di Bilancio 2026 non ha introdotto novità dirette sul meccanismo di imputazione per trasparenza, che continua a seguire le regole ordinarie del Tuir.



PERDITE PRODOTTE DALLA PARTECIPATA

Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione e nel limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Il limite del patrimonio netto è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del bilancio (art. 7, c. 2 D.M. 23.04.2004). Le eccedenze rispetto il limite del patrimonio netto e quelle prodotte nei periodi di imposta precedenti all'opzione sono utilizzabili per ridurre il reddito della società partecipata ai sensi dell'art. 84 Tuir (prima che i redditi siano imputati per trasparenza ai soci). Pertanto, tali perdite sono utilizzabili nei periodi di imposta successivi nel limite dell'80% del reddito prodotto dalla società stessa.

VANTAGGI PER I SOCI

La perdita imputata al socio può essere utilizzata ai sensi dell'art. 8 Tuir e può essere portata in diminuzione dei soli redditi d'impresa in forma individuale o del possesso di altre partecipazioni in società di persone o in altra S.r.l. trasparente.

L'eccedenza della perdita non utilizzata nel periodo in cui è stata imputata al socio può essere riportata nei periodi successivi senza alcuna limitazione temporale e utilizzata in compensazione nel limite dell'80% dei redditi d'impresa conseguiti.

PLUSVALENZE

Dal punto di vista fiscale, si possono prospettare le situazioni seguenti:

- plusvalenze di cui all'art. 87: concorrono a formare il reddito nella misura prevista nell'art. 58, c. 2;
- utili di cui all'art. 89, c. 2 e 3: concorrono a formare il reddito nella misura prevista nell'art. 59.

RISTRETTA BASE

Una volta accertato il maggior reddito di una S.r.l. a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non dichiarati non sono stati oggetto di distribuzione, ma hanno avuto una diversa destinazione (come in caso di accantonamento o reinvestimento).

Esempio n. 1 - Opzione per società già costituite

Nel caso di opzione è necessario compilare la Sezione III del quadro OP del Modello Redditi SC prima dell'invio telematico della dichiarazione.



REDDITI QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

0 8 4 5 2 0 1 0 0 1 5

Mod. N. 1

... omissis...

SEZIONE III

Trasparenza
fiscale
(artt. 115 e 116
del TUIR)

OP11	Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
OP12	Codice fiscale B R G S V N 6 6 T 2 6 B 1 5 1 X			
OP13	Codice fiscale S N T R L D 6 9 A 1 1 A 4 7 0 B			
OP14				
OP15				



Esempio n. 2 - Opzione del socio per il regime fiscale di trasparenza

... Spett.le
...
...
Raccomandata A/R

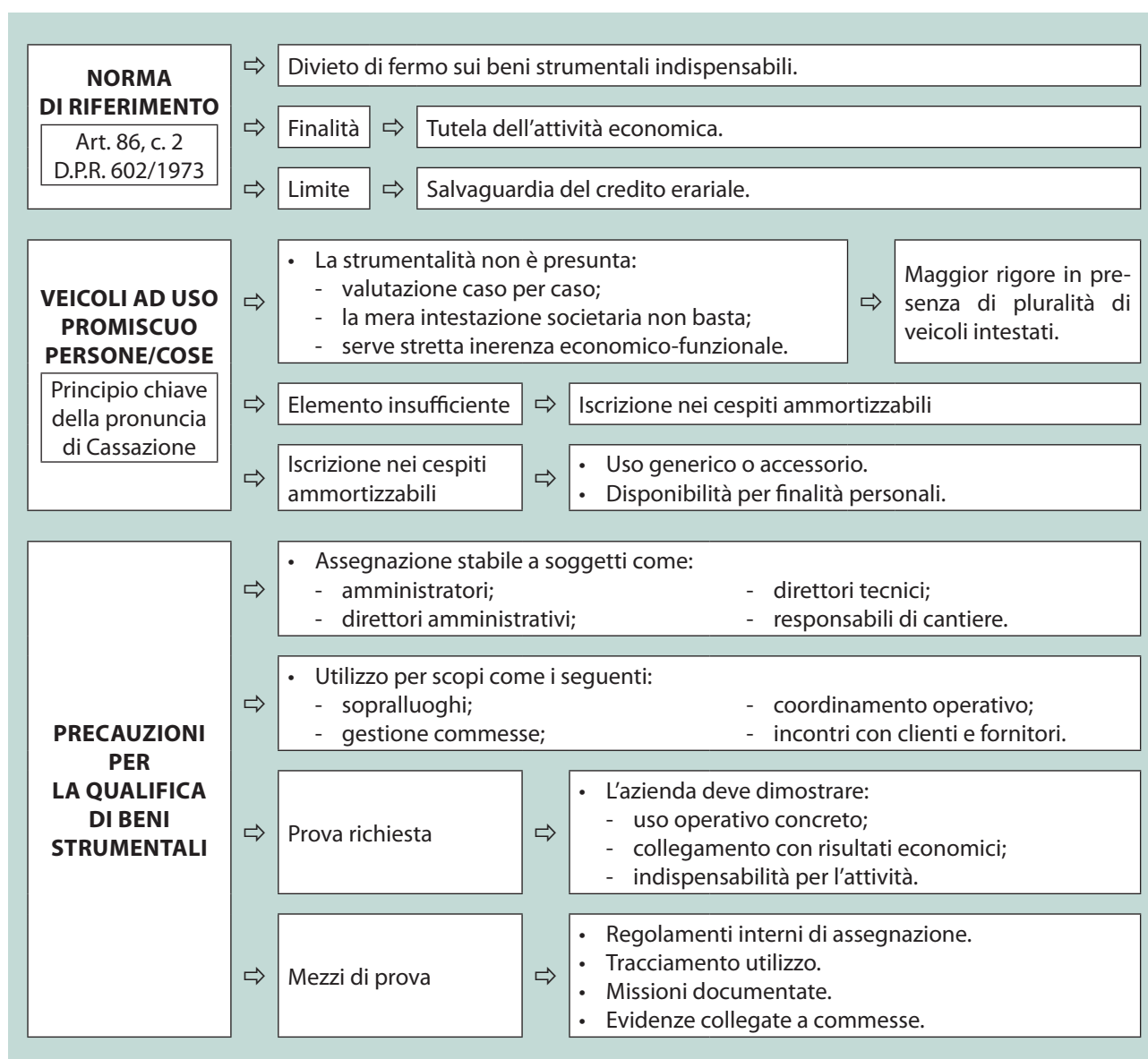
Oggetto: Opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir.

Il sottoscritto ... nato a ... il ... residente in ..., Via ..., n. ... codice fiscale ..., in qualità di socio della società "...
con sede in ..., Via ..., n. ...

... omissis...

LIMITI AL FERMO AMMINISTRATIVO SULL'AUTO A USO PROMISCUO

Nessuna immunità dalle ganasce fiscali per i veicoli ad uso promiscuo; occorre la prova della reale indispensabilità. Con l'ordinanza 17.03.2025, n. 7156 la Sezione V civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di notevole interesse: l'individuazione dei limiti dell'applicazione del fermo amministrativo sui mezzi di trasporto destinati a un uso promiscuo o accessorio. I Giudici di Legittimità valorizzano, pertanto, lo spirito dell'art. 86, c. 2 D.P.R. 602/1973, che protegge dalle ganasce fiscali unicamente i beni indispensabili allo svolgimento dell'attività economica, ribadendo che la salvaguardia dal fermo non può essere estesa in modo indiscriminato a tutti i veicoli di proprietà dell'impresa, pena la frustrazione della finalità di garanzia sottesa alla misura. Ne consegue che, per i beni ad uso promiscuo, il contribuente deve fornire prova rafforzata della strumentalità, non solo tramite la contabilità aziendale, ma anche mediante elementi oggettivi idonei a dimostrare che il veicolo sia effettivamente inserito nel ciclo produttivo. Il limite principale resta l'onere di fornire una prova rafforzata e oggettiva dell'uso professionale prevalente, non potendosi ritenere sufficiente la mera iscrizione contabile tra i beni strumentali o la deduzione fiscale forfettaria, soprattutto in caso di veicoli di lusso, pluralità di auto aziendali o incoerenza tra chilometraggio e attività dichiarata. A corredo dell'articolo sono forniti 2 esempi riutilizzabili di delibera assembleare per assegnazione di autoveicoli uso promiscuo e una bozza di regolamento sull'uso dei veicoli aziendali.



USO PROMISCOUO

Il tema dei veicoli ad uso promiscuo rappresenta l'aspetto più delicato e controverso della disciplina. Secondo la decisione in commento, non ogni autovettura intestata alla società può considerarsi automaticamente strumentale, ma occorre verificare se è necessaria al processo produttivo e non semplicemente disponibile per finalità accessorie o personali. Il ragionamento appare certamente coerente con l'art. 86 D.P.R. 602/1973: ad esempio, un'impresa edile che dispone di numerose autovetture destinate al trasporto promiscuo di persone e cose non può invocare in blocco la strumentalità, poiché tali veicoli non concorrono direttamente alla realizzazione dell'attività edilizia, diversamente da camion, gru o escavatori. Nella vicenda oggetto della controversia, il fermo amministrativo era stato iscritto su uno dei diversi veicoli adibiti a trasporto di persone di proprietà della società, per il quale non erano stati forniti elementi probatori in grado di documentare la stretta inerenza dell'automezzo ai risultati economici aziendali e dunque, la sua destinazione esclusivamente all'attività propria dell'impresa. Al contrario, certamente sarebbero stati considerati "strumentali" quei mezzi, anche autovetture, assegnati stabilmente a figure operative o apicali (come amministratori, direttori tecnici o responsabili di cantiere) e utilizzati per sopralluoghi, incontri con clienti o gestione di commesse. In tali casi, la strumentalità, pur non esclusiva, si collega in modo diretto e necessario al perseguimento dell'attività economica.

Secondo alcuni, l'interpretazione della Cassazione finirebbe per penalizzare imprese e professionisti che utilizzano veicoli a uso promiscuo in modo comunque funzionale alla propria attività. Tuttavia, la decisione n. 7156/2025 sembra muoversi su un piano diverso, riaffermando la necessità di un rapporto di stretta necessità e indispensabilità tra bene e attività produttiva: un orientamento coerente con l'obiettivo di evitare abusi e di impedire che la semplice titolarità di veicoli aziendali

divenga un pretesto per sottrarsi alla misura cautelare.

ONERE PROBATORIO

La Cassazione non nega la possibilità che anche un'autovettura a uso promiscuo possa essere considerata strumentale, ma subordina tale qualificazione a una prova concreta di utilizzo operativo, tale da escludere un impiego personale o estraneo all'attività.

L'approccio seguito dalla Corte appare condivisibile nella misura in cui rafforza la serietà dell'onere probatorio in capo al debitore, salvaguardando al contempo la funzione di garanzia del fermo amministrativo. Appare coerente, da un punto di vista sistematico, richiedere che la strumentalità sia dimostrata con un rapporto di necessità effettiva, che può sussistere non solo per i mezzi tipici dell'attività produttiva (autocarri, escavatori, furgoni), ma anche per i veicoli a uso promiscuo quando inseriti stabilmente nel processo organizzativo dell'impresa: ad esempio, auto assegnate ad amministratori, direttori amministrativi o tecnici che le utilizzano per spostamenti connessi alla gestione aziendale. In tal senso, la prova della strumentalità può derivare da:

- regolamenti interni di assegnazione;
- tracciamenti di utilizzo;
- missioni documentate;
- evidenze di collegamento con specifiche commesse o attività operative.

Diversamente, l'assenza di tali elementi impedisce di qualificare il veicolo come "bene strumentale" e legittima l'applicazione del fermo, a maggior ragione qualora la società abbia intestato una pluralità di veicoli adibiti a trasporto di persone.

Il passaggio secondo cui la società non aveva dimostrato la stretta inerenza dell'automezzo ai risultati economici aziendali costituisce il nucleo argomentativo più rilevante della decisione e segna un confine chiaro tra mezzi realmente operativi e mezzi semplicemente intestati all'impresa.



Esempio - Verbale di assemblea ordinaria per assegnazione di veicoli aziendali ad amministratori

ALFA S.R.L.
Verbale di assemblea ordinaria dei soci

In data . . . , alle ore . . . , presso la sede sociale della Alfa S.r.l., sita in . . . , si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Assegnazione di veicoli aziendali ad amministratori, direttori amministrativi o tecnici per esigenze connesse alla gestione e all'attività operativa della società;
2. Approvazione del regolamento interno recante le modalità di utilizzo dei veicoli aziendali;
3. Varie ed eventuali.

... *omissis*...



Esempio - Regolamento interno per l'utilizzo dei veicoli aziendali